

N. R.G. 2535/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Ercolini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 2535/2019 promossa da **TITAN TRUCK S.r.l.** (P.I.03326960402) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Sabrina Bertini congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandra Sbacco, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Castelfidardo, Via Rossini n. 39

ATTRICE

CONTRO

C.A.F. COOPERATIVA AUTOTRASPORTI FALCONARA (P.I. 00186000428), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sorana, Avv. Michele Frezzotti e Avv. Matteo Rossi in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli Avv.ti Alessandro Sorana e Michele Frezzotti a Jesi, Via San Francesco n. 71/b

CONVENUTA

Oggetto: Spedizione-Trasporto

CONCLUSIONI

Per la parte attrice TITAN TRUCK S.r.l.: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare che la condotta tenuta*



dalla Caf nei confronti della Titan Truck srl per i fatti di cui in narrativa ha violato l'art. 9 della L. 192/1998 e le norme sulla concorrenza e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura di €. 221.054,89 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; accertare il diritto della Titan Truck a vedersi riconosciuti maggiori corrispettivi per i servizi di trasporto resi nella misura di €. 1.289.674,35 e dichiarare tenuta la Caf al pagamento in favore dell'attrice di detta somma, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; accertare che la Titan Truck srl, quanto ai mezzi non soci cooperatori, non era tenuta al versamento dei contributi consortili nella misura imposta dalla Caf e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione delle somme versate a tale titolo nella misura di €. 215.146,80 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”;

Per la parte convenuta C.A.F. Cooperativa Autotrasporti Falconara: “*Piaccia all'Ill.^{mo} Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni meglio illustrate nella narrativa che precede, A- in rito, in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi di materia riservata alla competenza di Arbitro Unico, a mente delle disposizioni di cui allo Statuto sociale ed al Regolamento interno della C.A.F., con ogni conseguente statuizione; B- in rito, in via subordinata: - accertare e dichiarare il difetto di competenza dell'adito Tribunale ordinario di Ancona in favore del Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in materie di Imprese; C- in subordine nel merito, seppur in via preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea, in conseguenza dell'intervenuta avversa decadenza ex art. 2377 c.c. e/o contrattuale per la decorrenza dei termini all'uopo pattuiti dalle parti e/o in conseguenza del mancato rilascio da parte della Titan Truck S.r.l. delle garanzie tra le stesse concordate, ex art. 10 del Regolamento interno; - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea, dato atto del difetto di legittimazione attiva della Titan Truck S.r.l.; - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza e/o incertezza di quella parte dell'avversa domanda avente ad oggetto la richiesta risarcitoria per presunta violazione dell'art. 9 L. 192/98; - accertare e dichiarare l'illegittimità dei costi minimi di trasporto di cui all'art. 83-bis D.L. 112/08 in conseguenza dell'intervenuta sentenza 04.09.14 della Corte di Giustizia Europea e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda attorea; - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa domanda d'adeguamento tariffario*



*ex art. 83-bis D.L. 112/08, preso atto della carenza di legittimazione passiva della C.A.F.; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese creditorie di cui al rapporto di trasporto per cui è lite ex art. 2951 c.c., con ogni conseguente statuizione di legge; **D- in ulteriore subordine, nel merito:** - respingere comunque integralmente tutte le domande avversarie, poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, sia sull'an che sul quantum, con ogni conseguente statuizione; **E- in ulteriore estremo subordine, in via riconvenzionale nel merito:** - in denegata e non creduta ipotesi d'accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa pretesa creditoria in punto di restituzione delle somme versate a titolo di contributo consortile, accertare il diritto della C.A.F. di vedersi riconosciuti i corrispettivi dei servizi resi all'odierna attrice e, per l'effetto, condannare la Titan Truck S.r.l. al pagamento in favore dell'odierna conchiudente della somma di € 215.146,80, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione, con conseguente compensazione dei rispettivi crediti/debiti; **F- in ogni caso:** - condannare controparte alla refusione delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la TITAN TRUCK S.r.l., società operante nel settore dei trasporti, conveniva in giudizio la CAF Cooperativa Autotrasporti Falconara esponendo, in sintesi e per quanto di interesse:

-era stata dal 2001 al 2018 socia cooperatore ordinaria della CAF Cooperativa Autotrasporti Falconara soc. a r. l., avente quale oggetto sociale “promuovere, acquisire e stipulare - per conto dei propri soci- contratti di autotrasporto merci e servizi complementari direttamente connessi al loro espletamento, ecc.....Detti contratti, per particolari esigenze potranno anche essere acquisiti per essere eseguiti direttamente o assegnati, in tutto o in parte, anche ad imprese non associate...”;



-l'impresa, oltre ad essere stata iscritta al libro soci per l'espletamento dei servizi di trasporto nell'ambito del rapporto mutualistico, aveva lavorato per conto della cooperativa con altri mezzi di sua proprietà, in aggiunta a quelli iscritti al libro soci, sia nel settore volumetrico (trasporto bitume) che nel settore trasporto container;

-aveva, infatti, partecipato a bandi indetti dalla CAF ed indirizzati ai soci per l'assegnazione di posti per il trasporto di prodotti petroliferi risultando assegnataria con due mezzi, c.d. "mezzi aggregati", più precisamente, negli anni era risultata assegnataria dei bandi predetti con due mezzi con i quali aveva lavorato per la CAF dal 2002 (data di assegnazione del primo bando) al 31.1.2016;

-la posizione dei mezzi aggregati per il settore bitume inseriti con i bandi era identica a quella dei mezzi soci cooperatori (stesse tariffe, stessi controlli nei confronti degli autisti, collegamento satellitare con i mezzi, applicazione del codice disciplinare, versamento dei contributi associativi in ragione di una percentuale sul fatturato, obbligo di non interrompere il servizio e di restare a disposizione della cooperativa, obbligo di non svolgere servizi per conto terzi nei periodi in cui non vi erano commesse ed anche ove fosse stato risolto il rapporto con la CAF) e ciò anche in virtù della espressa previsione nello statuto;

-nell'anno 2015 aveva impugnato una delibera assembleare della Cooperativa 28/11/2015 con la quale veniva imposto un periodo di fermo per i mezzi c.d. aggregati per un periodo di tre mesi nell'anno 2016;

-a seguito della predetta impugnativa, il Consiglio di amministrazione della CAF aveva deliberato di non affidare alla società, benchè avesse manifestato il proprio interesse in tal senso, contratti di trasporto per l'anno 2017 con riguardo ai mezzi c.d. "aggregati" ed aveva altresì aperto nei suoi confronti procedimento disciplinare, conclusosi con



l'applicazione della sanzione della censura, poi dichiarata illegittima all'esito di apposito procedimento arbitrale avviato dalla Titan Truck;

-nell'anno 2018 l'attrice aveva proceduto al trasferimento delle quote, prima negato, poi consentito a seguito di accordo raggiunto con la cooperativa.

Ciò posto, lamentava che la condotta tenuta dalla Caf nell'ambito dei rapporti de quibus aveva violato l'art. 9 della L. 192/1998 stante l'imposizione di condizioni economiche e di servizio e l'improvvisa interruzione dei rapporti, chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato dal fermo tecnico e dalla mancata stipula di contratti a termine con i due mezzi messi a disposizione a partire dall'anno 2016 fino all'anno 2018 quantificato in euro €. 221.054,89 e dell'ulteriore danno commisurato ai maggiori corrispettivi asseritamente dovuti, pari a complessivi euro 1.289.674,35;

Si costituiva in giudizio la C.A.F. Cooperativa Autotrasporti Falconara (per brevità C.A.F.), eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario per la sussistenza di clausola arbitrale prevista dal Regolamento della società cooperativa ed applicabile a tutti i rapporti, ivi compresi quelli che riguardano il socio che svolga l'attività di trasporto per il tramite dei mezzi non iscritti al libro soci (c.d. aggregati).

Eccepiva, altresì, il difetto di competenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Imprese. Chiedeva, inoltre, dichiararsi l'estinzione della domanda per intervenuta decadenza contrattuale, non avendo la Titan Truck s.r.l. esercitato la propria azione nei termini decadenziali previsti dal Regolamento societario. Instava, altresì, affinché la domanda venisse dichiarata improcedibile, non avendo l'attrice provveduto a costituire la garanzia prevista dall'art. 10 del Regolamento societario.

Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea per infondatezza, stante la inapplicabilità della legge 192/1998 conseguente al fatto che il rapporto ineriva al



contratto sociale. Riteneva erronea la ricostruzione attorea in ordine alla interruzione del rapporto contrattuale, che ad avviso della convenuta era cessato in virtù dello spirare del termine previsto in contratto. Contestava, altresì, la convenuta la quantificazione della pretesa attorea a titolo di risarcimento perché frutto di calcoli erronei. Contestava ulteriormente la richiesta di applicazione della normativa nazionale in tema di costi minimi tariffari per contrarietà al diritto comunitario, tanto da essere formalmente soppressi dalla legge di stabilità del 2015.

Affermava, poi, che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, le parti avevano regolamentato i loro rapporti per iscritto ed i corrispettivi erano stati liberamente determinati nell'ambito dell'autonomia negoziale. Eccepiva la prescrizione dell'avversa pretesa ed il difetto di legittimazione passiva in capo alla C.A.F. avendo essa assunto sempre la veste di committente e non di destinatario del carico, con conseguente obbligo per l'attrice di richiedere il pagamento delle somme reclamate nei confronti del destinatario della merce. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda di accertamento della non debenza del contributo consortile versato dalla Titan Truck, con riferimento ai mezzi non soci, posto che il predetto contributo era ben noto al socio che partecipava ai bandi e rappresentava il contributo per i servizi resi dalla Cooperativa.

Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalla convenuta.

Va rammentato che, per principi pacifici in giurisprudenza, dalla natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario dell'attività degli arbitri rituali consegue che lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza (cfr. ex multis: Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 25 ottobre 2013, n. 24153).

Va, quindi, considerato che è pacifico e documentalmente provato che:



-la Titan Truck S.r.l. ha assunto la veste di “socia” dell’odierna cooperativa dal 2001 al 2018;

-il rapporto tra la C.A.F. ed i soci è stato disciplinato nel tempo dagli Statuti sociali succedutisi e dai Regolamenti interni ritualmente approvati dall’assemblea dei soci;

- l’attrice a reso i servizi di trasporto assegnati dalla Cooperativa nell’ambito del rapportosociale/mutualistico;

- il Regolamento della Cooperativa prevedeva la possibilità per il CdA di inserire temporaneamente nuovi mezzi dei soci cooperatori mediante appositi bandi ai medesimi riservati, per far fronte a specifiche esigenze lavorative e lo svolgimento di tali attività in virtù di appositi contratti di trasporto (cfr. art. 7.5.: “Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere, qualora necessari per esigenze lavorative, l’inserimento temporaneo di nuovi mezzi finalizzati ad una determinata attività, riservandola ai soli soci cooperatori, opportunamente regolamentata da “bandi” che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di emettere [...]. Al fine comunque di rendere più trasparente possibile tale meccanismo, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di redigere apposita graduatoria, specifica per tipologia di attività, al fine di informare i soci sull’ingresso e sull’uscita di mezzi non più necessari allo svolgimento di servizi c.d. a bando”;

- il medesimo regolamento all’art. 15 prevedeva la propria applicazione anche ai contratti di trasporto stipulati con i soci cooperatori in virtù delle delibere del CdA relativi ai mezzi;

- la Titan Truck ha espletato attività di trasporto, oltre che in qualità di socio per conto della Cooperativa con mezzi iscritti al libro soci che con altri mezzi di sua proprietà (i “mezzi aggregati”), a seguito di aggiudicazione di appositi bandi riservati ai soci, in virtù di contratti di trasporto a tempo determinato, di durata annuale, stipulati ai sensi dell’ art. 7.5 del Regolamento;



-la posizione dei mezzi aggregati era identica a quella dei mezzi iscritti al libro soci quanto a modalità e condizioni economiche;

- le parti hanno inteso demandare a giudizio arbitrale ogni controversia che fosse tra loro insorta avente ad oggetto tanto il rapporto sociale quanto quello mutualistico (art. 14 dello Statuto).

Tanto premesso, a parere del Tribunale, l'eccezione di arbitrato è infondata.

I contratti di trasporto stipulati con la C.A.F. dai soci cooperatori, proprietari di mezzi non soci ("mezzo aggregati"), a seguito di delibere del CdA, in virtù di appositi bandi di gara, a parere del Tribunale esulano dal rapporto sociale/mutualistico intercorrente tra società e socio, rientrando nell'ambito dell'attività contrattuale che, come da Regolamento, poteva espletarsi sia nei confronti dei soci che di terzi estranei alla compagine sociale.

Ed infatti va evidenziato che l'art. 4 dello Statuto individua quale oggetto sociale quello di "promuovere, acquisire e stipulare - per conto dei propri soci- contratti di autotrasporto merci e servizi complementari direttamente connessi al loro espletamento, ecc" aggiungendo che "Detti contratti, per particolari esigenze potranno anche essere acquisiti per essere eseguiti direttamente o assegnati, in tutto o in parte, anche ad imprese non associate";

-in linea con tale previsione, il Regolamento prevede la possibilità di un inserimento "temporaneo" di nuovi mezzi finalizzati ad una determinata attività di trasporto, in virtù di appositi bandi (art. 7.5);

- il medesimo regolamento prevede la propria applicazione ad "ogni soggetto terzo" che concluda un contratto di trasporto con la C.A.F. e, dunque, anche al socio che eserciti trasporti "in regime contrattualistico" deliberato dal CdA con mezzi non iscritti al libro soci (art. 15).



Emblematico, nel senso indicato, è l'art. 15, rubricato "Applicazione del regolamento a soggetti terzi" che, accomunando a tal fine la posizione del terzo estraneo alla cooperativa al socio cooperatore che abbia stipulato contratto di trasporto con mezzi aggregati e precisando che tali contratti sono stipulati in regime contrattualistico, rende evidente l'estraneità dei contratti di cui si discute nel presente giudizio al rapporto contrattuale/mutualistico.

Sebbene l'articolo 15 sia introdotto nel Regolamento della Cooperativa nell'anno 2017, dunque la sua portata precettiva deve essere circoscritta ai contratti stipulati successivamente a tale data, a parere del Tribunale la previsione regolamentare ha una portata chiarificatrice e interpretativa circa la natura attribuita dalla stessa Cooperativa ai contratti – già antecedentemente – stipulati con i soci con i mezzi a supporto del servizio a bando. Ed infatti, l'assemblea indetta per l'approvazione dell'integrazione era stata convocata con l'indicazione, all'ordine del giorno, di "Integrazione del regolamento interno CAF come da interpretazione del Consiglio di Amministrazione del 23.10.2017.

Sul punto, dunque, il Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto l'Arbitro Unico nel lodo arbitrale del 1.2.2017, divenuto definitivo in quanto non impugnato, laddove ha declinato la propria competenza osservando che i rapporti relativi i mezzi aggregati esulano dal contratto sociale.

Per le medesime ragioni va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario in favore della Sezione Specializzata in materia di impresa.

Ciò posto, nel merito la domanda è infondata e va, pertanto, disattesa.

Va ricordato che, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della disciplina in materia di abuso di posizione dominante: "In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all' art. 9 della l. n. 192 del 1998 , è nozione indeterminata



il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui": Cassazione civile sez. I 21 gennaio 2020 n. 1184; cfr. anche: Tribunale Vicenza sez. I 05 luglio 2021 n. 1385: "l'abuso di dipendenza economica nell'ambito del contratto di fornitura si configura in presenza dei seguenti requisiti: 1) la sussistenza della situazione di "dipendenza economica", per cui non sarà sufficiente la mera sussistenza di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma bisognerà altresì indagare se tale squilibrio sia eccessivo; 2) quanto all'abuso, sarà necessario accertare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante"). Inoltre, è stato precisato che "L'abuso di dipendenza economica, ex art. 9, L. n. 192 del 1998 , configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall'esistenza di uno specifico



rapporto di subfornitura, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo, l'abuso che di tale situazione venga fatto, con conseguente significativo squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della norma, ove si parla di imprese clienti o fornitrici, con uso del termine cliente che non è presente altrove nel testo della citata L. n. 192 del 1998 . La dipendenza economica implica l'assenza di reali alternative per la fornitrice, costretta non solo a subire le condizioni contrattuali inique, ma anche ad operare con il cliente forte, in mancanza di altri. La mera imposizione di condizioni contrattuali non equilibrate, infatti, non comporta una dipendenza. Ed infatti, se il fornitore può scegliere di operare con terzi, può di fatto sottrarsi alle condizioni contrattuali inique e, dunque, non ha una vera e propria dipendenza” (Tribunale Ascoli Piceno 21 gennaio 2019 n. 27).

Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dalla ammissibilità di una classificazione del rapporto tra Cooperative e Titan Truck quale rapporto di “subfornitura” e della sussistenza di una relazione “verticale” tra i due contraenti, il presunto squilibrio dei diritti e degli obblighi imposto al contraente che lo subisce, l’abuso di tale squilibrio da parte dell’impresa dominante, l’intenzionalità della vessazione e la assenza di reali alternative per la (presunta) danneggiata non sono stati provati.

In senso contrario all’assunto di parte attrice circa il fatto che la condizioni contrattuali relative ai contratti temporanei di trasporto stipulati a margine del rapporto sociale sarebbero state unilateralmente determinate e, di fatto, subite dalla società va invece rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che le condizioni contrattuali applicate a tali contratti sono sempre state determinate dal CdA e sono state oggetto di assemblea deliberative da parte dei soci cooperatori. Non risulta che, nel corso del lungo arco di tempo in cui la Titan Truck è stata socia della cooperativa e si è resa



aggiudicataria di bandi relativi a mezzi aggregati, la società abbia contestato tali condizioni o abbia impugnato le delibere che le determinavano, salvo per ciò che attiene alla delibera del 28.11.2015 con cui si stabiliva il fermo tecnico dei mezzi aggregati per i mesi di gennaio-marzo 2015.

Con riferimento a ciò va rilevato che, al di là del fatto che l'impugnazione è stata dichiarata improcedibile dall'Arbitro Unico, non può non assumere rilievo, sul piano del rapporto contrattualistico, la circostanza che la pretesa della Titan Truck di evitare tale fermo risulti palesemente pretestuosa, in quanto, si è detto, detti contratti di trasporto sono stati stipulati a termine e non prevedevano meccanismi di proroga-rinnovazione tacita, essendo funzionali a soddisfare specifiche esigenze di mercato, non preventivabili.

Dunque, per quanto sopra detto, non può ritenersi che le condizioni contrattuali applicate ai contratti di trasporto relativi ai mezzi aggregati siano state unilateralmente imposte dalla Cooperative, vero essendo, invece, che tali condizioni sono state determinate attraverso delibere ritualmente assunte e non contestate, né impugate dalla Titan Truck s.r.l., ciò ad eccezione della contestazione relativa al fermo tecnico di tre mesi, la cui arbitrarietà non è stata tuttavia provata, tenuto conto che i contratti erano stipulati per periodi di tempo determinati dal CdA in base alle mutevoli esigenze di mercato.

In ogni caso, poi, non è stata provata la circostanza della assenza per l'attrice di reali alternative di operatività sul mercato dei trasporti e della impossibilità di fatto di sottrarsi alle condizioni contrattuali reputate inique, circostanza che va ragionevolmente esclusa in ragione del fatto che la Titan Truck ha volontariamente aderito alla cooperativa e, pur essendo a ciò legittimata, non ha mai contestato, a monte, le condizioni applicate ai contratti stipulati con i mezzi aggregati e, nel momento in cui ha



ritenuto il rapporto non più rispondente alle proprie aspettative, ha deciso di fuoriuscire dalla compagine al fine di svincolarsi dal patto di non concorrenza e operare liberamente sul mercato.

Pertanto, le domande attoree vanno rigettate.

In virtù dell'atteggiamento ondivago dimostrato dalla convenuta C.A.F. che in sede arbitrale ha eccepito il difetto di competenza dell'arbitro con riferimento alla regolamentazione dei rapporti riguardanti i mezzi c.d. aggregati e la riproposizione di identica eccezione, ma questa volta contestando la competenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza disattese, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Ancona, il 26.2.2022

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Ercolini

